



Associazione L.A.D.S. LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI ZANICA ODV
Piazza Giovanni XXIII, n. 6/a
24050 Zanica (BG)
Codice Fiscale 95006300164

Verbale di Assemblea Ordinaria Soci
del 21/05/2022

Il giorno 21 Maggio 2022, alle ore 20,30, si è riunita presso la sede sociale sita in Zanica (BG), Piazza Giovanni XXIII, n. 6/a, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione "L.A.D.S. LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI ZANICA ODV", per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e conseguente variazione della ragione sociale.

È chiamato a presiedere la riunione il Presidente, Morillo Angelo; funge da segretario/a verbalizzante Salvetti Adalgisa.

Il Presidente, rilevata la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di Statuto e constatata la presenza del numero legale dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1) Modifiche allo Statuto per l'adeguamento alle disposizioni del "Codice del Terzo settore", Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente informa rispetto alle motivazioni che hanno richiesto la convocazione di un'Assemblea e sulla necessità adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n.117), con specifico riferimento alle disposizioni dell'art. 101 Dlsg 117/2017 (così come modificato dall'art. 32 del DLgs 105/2018).

Si procede alla lettura del testo dello Statuto contenente gli adeguamenti di legge, evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa delibera di approvazione, ponendo in votazione, in forma palese e per alzata di mano, lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare, senza riserve, il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,00.

Il Presidente

Morillo Angelo

Il segretario verbalizzante

Salvetti Adalgisa

AGENZIA DELLE ENTRATE -
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo
il 30/05/2022
al n. 1022 Serie 3
con € 1.000,00
ATTI SENTI

IL FUNZIONARIO
[Firma]
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele Beretta





**L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO**

**STATUTO ASSOCIATIVO
L.A.D.S. LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE
DI ZANICA ODV**

ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

1.1 È costituita in forma di Associazione di Volontariato l'Associazione denominata: "L.A.D.S. LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI ZANICA ODV" di seguito, in breve, "associazione".

L'associazione è costituita tra persone che in forma volontaria e gratuita, periodica e anonima, donano il proprio sangue.

1.2 L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'Associazione ha sede in Zanica (BG), Piazza Giovanni XXIII, 6/a ed ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie; L'Organo di Amministrazione è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'associazione senza che ciò costituisca modifica statutaria.

1.4 La durata dell'Associazione ha tempo indeterminato e non ha fini di lucro.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

2.1 Gli scopi della associazione sono:

- a) Diffondere nella popolazione il concetto della donazione di sangue, intero o di una sua frazione, in forma volontaria, periodica, gratuita, anonima come espressione del valore universale della solidarietà e del civismo;
- b) Diffondere nella comunità i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute;
- c) Attuare e promuovere, attraverso l'azione gratuita e volontaria dei propri donatori, un primario servizio socio-sanitario e di tutela della salute pubblica;
- d) Promuovere, agevolare, intensificare l'opera di donatori di sangue, creando in essi una sana conoscenza trasfusionale;
- e) Promuove e partecipa a iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali e umanitari, al sostegno della ricerca scientifica.

ART. 3 - ATTIVITA'

3.1 L'associazione, nel perseguire gli scopi sociali di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017 lettere:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 In particolare l'Associazione riserva la sua attività ai centri trasfusionali, ospedalieri, ai sanatori e agli altri istituti sieroterapici, enti morali autorizzati dallo Stato per la raccolta, lavorazione e la conservazione del sangue umano, esistenti e operanti su tutto il territorio nazionale.

Promuove e organizza campagne di sensibilizzazione, informazione e promozione del dono del sangue anche attraverso la stampa associativa, riviste, materiale multimediale.

3.3 L'associazione può effettuare attività anche all'estero e ciò, solo previo accordo con gli organi competenti internazionali.

ART. 4 – ATTIVITA' DIVERSE

4.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate al comma 1 del presente articolo purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

ART.5 – SOCI, COLLABORATORI E VOLONTARI

5.1 L'associazione è apartitica, a confessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro. L'ammissione all'associazione deve avvenire su domanda dell'interessato, purché in possesso dei requisiti previsti al successivo comma 3.

5.2 L'Associazione si compone di due tipi di soci:

- a) Soci donatori effettivi,
- b) Soci onorari.

5.3 Sono soci donatori di sangue le persone di età tra i diciotto e i sessantacinque anni, che siano fisicamente idonei alla donazione di sangue, svolgono attività trasfusionali e si impegnano ad osservare lo statuto.

5.4 Sono soci onorari le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

5.5 I donatori attivi cessano di essere tali quando vengano a mancare i requisiti previsti al comma 3 del presente articolo.

5.6 Ai soci effettivi viene consegnata la tessera ufficiale quale documento di riconoscimento, questa per essere valida deve portare la firma del Presidente della Sezione locale.

5.7 Il donatore non ha diritto a nessuna forma di compenso per la donazione.

5.8 I soci eletti dall'Assemblea a funzioni direttive esplicano la loro attività a titolo gratuito. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e



L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO

dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

5.9 Possono essere collaboratori le persone che non essendo in possesso dei requisiti fisici per la donazione di sangue, esplichino gratuitamente mansioni di carattere tecnico amministrativo e propagandistico.

5.10 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.11 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di amministrazione. In ogni caso le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

5.12 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'Organo di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Tesoriere;
- e) Organo di Controllo e Revisione Legale.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 La sovranità spetta all'Assemblea che è formata da tutti i soci donatori effettivi e onorari e viene esercitata attraverso i propri organi direttivi, soggetti alle forme e nei limiti del presente Statuto.

7.2 L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- ✓ Eleggere i membri dell'Organo di amministrazione;
- ✓ Eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- ✓ Approvare il programma di attività proposto dall'Organo di amministrazione;
- ✓ Approvare il Bilancio Preventivo;
- ✓ Approvare il Bilancio Consuntivo;
- ✓ Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di amministrazione.

7.3 L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta l'anno, di norma entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e del programma dell'attività da svolgere.

7.4 La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax e/o e-mail, o altro mezzo informatico a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo che il Presidente riterrà più opportuno, con indicazione anche della seconda convocazione.



L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO

7.5 L'avviso di convocazione deve essere affisso in maniera ben visibile nei locali in cui sono svolte le attività dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

7.6 L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.7 Possono avvalersi del diritto di voto deliberativo, tutti quei soci donatori effettivi e onorari che posseggono i requisiti previsti dall'articolo 4.

7.8 I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta, fino a un massimo di tre soci. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di amministrazione o altro organo sociale.

7.9 È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

7.10 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente.

7.11 L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- ✓ Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- ✓ Deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

7.12 La convocazione dell'Assemblea straordinaria viene fatta dal Presidente su delibera dell'Organo di amministrazione, ove questi ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta da parte della metà più uno degli iscritti, oppure dai due terzi dei componenti dell'Organo di amministrazione.

7.13 L'Assemblea straordinaria deve deliberare alla presenza della maggioranza qualificata dei soci (3/4 aventi diritto) e con voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 del codice Civile.)

ART. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 L'Organo di amministrazione è composto da 5 a 15 consiglieri, secondo le indicazioni dell'Assemblea; questi vengono eletti tra i soci donatori effettivi e onorari. Essi durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

8.2 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

8.3 I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.5 Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri.



L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO

8.6 La convocazione dell'Organo di amministrazione è decisa dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni, o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dell'Organo di amministrazione stesso.

8.7 L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- ✓ Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- ✓ Sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali e il programma delle attività da svolgere;
- ✓ Nominare il Tesoriere;
- ✓ Ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- ✓ Variare la sede legale dell'Associazione.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

9.1 Il Presidente viene eletto dai soci donatori effettivi e onorari, e risulterà eletto quel candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Può essere eletto Presidente qualsiasi socio donatore effettivo o onorario.

9.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. È compito del Presidente nominare il Vicepresidente

9.3 Il Presidente agisce in stretta collaborazione con il Vice Presidente e quest'ultimo lo sostituisce in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fanno fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

9.4 Sono compiti del Presidente:

- a) Approvare le domande d'iscrizione dei singoli candidati;
- b) Firmare i documenti ufficiali dell'Associazione;
- c) Convocare le riunioni di assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- d) Presiedere le riunioni e fare eseguire i contenuti delle delibere consiliari;
- e) Adottare quei provvedimenti a carattere d'urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di riferirne all'Organo di amministrazione per la ratifica.

ART.10 - IL TESORIERE

10.1 Il Tesoriere dell'Associazione ha il compito di provvedere alle spese per la gestione; ritirare i contributi degli ospedali per le donazioni effettuate, conservare la documentazione relativa alle entrate e uscite, tenere aggiornato il libro cassa, stendere il bilancio annuale e dare ampia relazione all'Assemblea annuale. Esso viene nominato dall'Organo di amministrazione e dura in carica sino alla scadenza del mandato dello stesso e comunque salvo revoca o dimissioni.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

11.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dal D.lgs. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

11.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni



**L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO**

del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

11.5 Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

11.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - STEMMA E LABARO ASSOCIATIVO

12.1 Lo stemma ufficiale dell'Associazione è espresso in due mani che donano sangue e una testa con una ruota nera sullo sfondo in campo azzurro.

12.2 Il labaro associativo a forma rettangolare è di colore rosso; sulla parte centrale porta lo stemma dell'Associazione e la scritta denominativa.

ART. 13 - PATRIMONIO E ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

13.1 Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili e immobili.

13.2 Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato con:

- a) Il reddito del patrimonio;
- b) I contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) Contributi da ospedali per donazioni;
- d) I contributi di organismi internazionali;
- e) I rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni e i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- g) Contributi da benefattori e singoli associati;
- h) Ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'associazione.

13.3 L'Organo di amministrazione provvederà all'investimento, all'utilizzo dei fondi a disposizione dell'Associazione nel rispetto degli scopi statuari.

13.4 È in ogni caso vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



**L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO**

organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art.8, comma 3 del D.lgs. 117/2017.

13.5 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - RENDICONTO ECONOMICO

14.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dall'Organo di amministrazione il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato, entro il mese di aprile dall'Assemblea dei soci la quale, nella stessa occasione, approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

14.3 Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

14.4 L'associazione, nei casi previsti dall'Art.13 del D.lgs. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

14.5 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART.15 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

15.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- ✓ libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ✓ registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- ✓ il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto).

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

ART.16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

16.1 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla assemblea convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

16.2 L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone le modalità di liquidazione.



**L.A.D.S.
LIBERA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE DI
ZANICA ODV - BERGAMO**

16.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 17 - RINVIO

17.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

